SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la valutazione di efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

TRA

la **Regione del Veneto** (C.F. 80007580279, Partita IVA 02392630279), di seguito denominata "Regione", con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123, rappresentata ai fini del presente atto dal …, in qualità di …, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale …

E

l'**Università degli Studi di Padova** (di seguito anche "Università" o "UNIPD"), C.F. 80006480281, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio n. 2, per il tramite del **Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA** (di seguito "Dipartimento"), con sede in Piazza Capitaniato n. 3, 35139, Padova, rappresentata dal Direttore pro tempore …, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento

di seguito, congiuntamente, le "Parti";

VISTI

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo un sistema organico di prevenzione fondato sulla valutazione dei rischi, sulla responsabilizzazione dei soggetti aziendali e sulla centralità della formazione;
- l'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l'istituzione presso ogni Regione e Provincia autonoma del Comitato Regionale di Coordinamento al fine di realizzare una programmazione coordinata e uniforme di interventi in necessario raccordo con il Comitato di cui all'art. 5 e con la Commissione di cui all'art. 6;
- il DPCM 21 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2008, n. 31) che disciplina le funzioni del Comitato regionale di coordinamento e attribuisce a tale organismo il compito di svolgere funzioni di orientamento e pianificazione delle attività di vigilanza e di prevenzione, nonché di promuovere, in maniera coordinata, le attività di formazione, informazione, comunicazione e assistenza;
- la DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 che ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la Regione del Veneto e ha istituito altresì l'Ufficio Operativo presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria con funzioni di coordinamento;
- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione – Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3, successivamente aggiornato con DDR 7 agosto 2024, n. 2, che, in attuazione dell'allora

vigente Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (approvato con DGR 15 febbraio 2022, n. 145), ha formalizzato l'istituzione del Gruppi tematici regionali a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento;

- l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025 che, nell'introdurre un nuovo quadro organico e sistematico della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha provveduto al riordino, alla modifica e all'accorpamento degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 precedentemente adottati, in modo da garantire:
 - l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 - l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
 - il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026 - 2031, approvato con l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 maggio 2026 (Repertorio atti n. 69/CSR), recepita con DGR 30 giugno 2026, n. 648;
- il Programma Predefinito (PP) n. 5 del PNP 2026-2031 denominato "Piano mirato di *prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia* della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", che mira tra l'altro alla condivisione interregionale di principi, metodologie e contenuti di un modello per il monitoraggio della qualità ed efficacia della formazione da attuare attraverso lo strumento del Piano Mirato di Prevenzione e orientato al supporto dei soggetti formatori e delle aziende;

DATO ATTO CHE

- il citato DDR n. 2/2024 stabilisce che ciascun Gruppo tematico regionale è composto dai referenti degli Enti e delle Parti Sociali che compongono il Comitato Regionale di Coordinamento e per specifiche esigenze può coinvolgere altri soggetti con specifica competenza in relazione alle questioni trattate;
- l'Università degli Studi di Padova, per il tramite del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), possiede una consolidata esperienza scientifica in materia di valutazione dell'efficacia della formazione, avendo già realizzato, in diverse occasioni, studi e ricerche in tale ambito, e dispone delle competenze multidisciplinari necessarie per la conduzione di un'attività di valutazione scientificamente fondata;
- per la consolidata esperienza e competenza scientifica nel campo della valutazione dell'efficacia della formazione, UNIPD è stata coinvolta nei lavori del sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia* della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", quale espressione specifica del Gruppo tematico regionale "Formazione";
- il citato sottogruppo ha dato avvio, in attuazione del PP5 del PNP 2026-2031 e alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, alla fase di programmazione regionale di un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare l'efficacia della formazione e al miglioramento della qualità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- la sola erogazione di percorsi formativi non è di per sé sufficiente a garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei comportamenti e delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essendo necessario monitorare e valutare, con metodologie scientificamente validate, l'efficacia reale della formazione erogata, al fine di individuarne punti di forza e criticità e di orientare conseguentemente una programmazione regionale più mirata, efficiente ed efficace;
- l'Università, in coerenza con i propri fini istituzionali di ricerca e con la cosiddetta "terza missione", ha interesse a sviluppare, per il tramite del Dipartimento, un'attività di ricerca applicata volta ad approfondire i modelli e gli strumenti di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con ricadute scientifiche suscettibili di valorizzazione e pubblicazione;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività istituzionali comuni, nell'ottica della reciproca collaborazione e per il perseguimento di finalità di interesse pubblico;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e attività

1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, ha per oggetto la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA per la realizzazione delle seguenti attività, tra loro funzionalmente connesse:
 a. l'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, destinato a costituire un supporto operativo per i datori di lavoro e per i soggetti formatori nell'attività di valutazione dell'efficacia della formazione dagli stessi erogata, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR);
 b. l'attività di consulenza e affiancamento tecnico-scientifico in ordine alle modalità di utilizzo dello strumento di cui al precedente punto a), da rivolgersi agli operatori dei Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) e ai datori di lavoro e ai soggetti formatori;
 c. il supporto tecnico-scientifico alla Regione nella realizzazione del "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e *dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", di cui al PP5, mediante la collaborazione all'elaborazione delle check list con cui le Aziende possono verificare autonomamente la propria conformità alla normativa in relazione ai sistemi di formazione adottati, nonché mediante la raccolta e l'elaborazione dei risultati derivanti da tale attività di controllo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì finalizzate all'individuazione di buone prassi in materia di valutazione dell'efficacia della formazione e alla loro diffusione presso il sistema regionale

della prevenzione, nonché alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche, fermo quanto previsto all'art. 6.

3. Le attività di cui ai precedenti commi sono finalizzate a fornire alla Regione elementi conoscitivi, metodologicamente fondati, utili a migliorare la programmazione, la progettazione e l'erogazione della formazione regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con gli obiettivi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione.
4. Parimenti, le citate attività costituiscono per l'Università un'occasione di ricerca applicata, coerente con i propri fini istituzionali, sui modelli e gli strumenti di valutazione dell'efficacia formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 2 – Durata, proroga e modifica

1. L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2031, quale termine del PP5 "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di *monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei* luoghi di lavoro".
2. Qualora, per comprovate esigenze legate al regolare svolgimento delle attività, non sia possibile completare quanto previsto nell'accordo entro il termine di cui al comma 1, le Parti possono concordare per iscritto una proroga del termine, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della Regione rispetto al contributo di cui all'art. 4.
3. Eventuali modifiche sono adottate previo accordo sottoscritto tra le Parti, fatta salva la facoltà di apportare, mediante semplice scambio di note tra i referenti di cui all'art. 4, modifiche di carattere meramente tecnico-operativo che non incidano sull'oggetto, sulla durata complessiva o sull'entità del contributo economico.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui al presente accordo, la Regione si impegna a:
 a. erogare il contributo economico di cui all'art. 4, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste;
 b. individuare un referente per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo e per il confronto con l'Università in ordine allo stato di avanzamento delle stesse;
 c. mettere a disposizione dell'Università, per il tramite del sottogruppo "Valutazione *dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" e della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - UO Prevenzione - Sanità Pubblica, tutte le informazioni e la documentazione utile allo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione, nonché i dati e gli esiti dell'attività di controllo sui sistemi di formazione adottati dalle aziende svolta nell'ambito del Piano Mirato di Prevenzione (PMP), necessari alla raccolta ed elaborazione dei risultati;
 d. favorire, per quanto di competenza, il raccordo tra tutti gli attori istituzionali chiamati a contribuire alle attività, al fine del più efficace ed efficiente raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Per le finalità di cui al presente accordo, l'Università, per il tramite del Dipartimento, si impegna a:

a. individuare un responsabile scientifico referente per i rapporti con la Regione e comunicare alla stessa ogni suo aggiornamento;
b. contribuire, in collaborazione con il sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della* formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", all'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione e delle relative linee guida d'uso, sia con riferimento alle micro e piccole imprese, sia alle imprese medio e grandi;
c. contribuire, in collaborazione con il sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della* formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", all'elaborazione delle check list da utilizzare nell'attuazione del "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la *definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione* in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
d. fornire assistenza tecnico-scientifica rivolta, in prima battuta, agli operatori SPISAL e, successivamente, ai datori di lavoro e ai soggetti formatori in ordine alle modalità di utilizzo dello strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e. fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione per l'elaborazione dei risultati del Piano Mirato di Prevenzione, curando altresì, sulla base di tali risultati, l'individuazione di indicazioni di buona prassi e la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, fermo quanto previsto all'art. 6;
f. trasmettere alla Regione entro il 2031 la relazione delle attività e la rendicontazione economica finali, secondo le modalità eventualmente indicate dalla Regione;
g. assicurare la partecipazione del responsabile scientifico o suo sostituto agli incontri del sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e* sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 4 – Contributo economico e tranche di liquidazione

1. Per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, la Regione si impegna a corrispondere al Dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova un contributo economico complessivo pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato all'attivazione di borse per attività di ricerca, secondo le procedure e la normativa dell'Università, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2.
3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 sarà effettuato dalla Regione - tramite Azienda Zero - a favore del Dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova secondo ratei annuali dell'importo di 30.000€/anno a partire dal 2027 fino al 2031 compreso.
4. Il contributo regionale è comunque rendicontabile nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Università ai sensi del successivo art. 3, comma 2, lett. f).
5. Il pagamento avverrà con accredito sul conto di tesoreria unica contabilità speciale di Banca d'Italia n. 37174 intestato ad Università degli Studi di Padova - codice Ente 247, IBAN IT70D0100003245221300037174, previa emissione di regolari fatture.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale e Uffici di riferimento

1. Al fine di garantire il coordinamento interno ed esterno delle attività di rispettiva competenza,

nonché al fine di controllare la corretta e regolare esecuzione del presente accordo, ciascuna Parte nomina un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

a. Regione del Veneto: il …;
b. UNIPD-Dipartimento FISPPA: …

2. Gli Uffici incaricati dell'esecuzione del presente Accordo sono:
 a. Regione del Veneto - …;
 b. UNIPD - Dipartimento FISPPA: ….
3. Le relazioni di attività e le rendicontazioni economiche, nonché tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
 a. Per Regione del Veneto: …;
 b. Per UNIPD-Dipartimento FISPPA: …

Articolo 6 –Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 le Parti, ciascuna in qualità di titolare del trattamento, dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli obblighi contrattuali e/o in ottemperanza a disposizioni di legge.

Art. 7 – Proprietà dei dati e diritti di pubblicazione

1. I dati raccolti ed elaborati nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, nella misura in cui derivano da informazioni e documentazione messe a disposizione dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, restano nella disponibilità della Regione.
2. L'Università ha diritto di utilizzare, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati e i risultati scientifici derivanti dall'attività di cui al presente accordo per finalità di ricerca, didattica e pubblicazione scientifica.
3. Ciascuna pubblicazione scientifica relativa alle attività del presente accordo è preventivamente comunicata alla Regione, che può richiedere l'inserimento di una espressa menzione della collaborazione con la Regione del Veneto.

Art. 8 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente accordo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, per qualsiasi controversia relativa al presente accordo è competente in via esclusiva il TAR del Veneto ex art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 9 – Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2

dell'Allegato A, Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972, con oneri a carico di UNIPD e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Il presente Accordo di collaborazione si compone di 9 articoli ed è sottoscritto a pena di nullità con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.

Per la Regione del Veneto

Per l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA